Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

12.6.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0560 – C10-0169/2025 – 2025/0241(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Norbert LINS

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO4

MOTIVAZIONE.....101

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....102

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0560 – C10-0169/2025 – 2025/0241(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0560),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0169/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio della commissione per i bilanci,

– visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 gennaio 2026[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del xx luglio 2026[2],

– visto il parere della Corte dei conti del 9 febbraio 2026[3],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A10-XX/202X),

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-XX/202X),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In linea con l'obiettivo di conseguire un migliore equilibrio tra incentivi e requisiti, gli Stati membri dovrebbero orientare il sostegno, attraverso i piani NRP, verso le priorità della PAC, essenziali per la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. La PAC per il periodo successivo al 2027 dovrebbe accelerare la transizione verso metodi di produzione più sostenibili, contribuendo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050***. La nuova PAC dovrebbe ricompensare meglio la realizzazione di servizi ecosistemici più ambiziosi che vanno al di là dei risultati conseguiti attraverso i requisiti obbligatori. Con la nuova PAC si dovrebbe trovare un nuovo equilibrio tra una gestione responsabile delle aziende agricole con una serie di requisiti obbligatori e azioni agroambientali e per il clima che sostengano impegni benefici per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali, e una transizione verso sistemi di produzione più resilienti.***	(7) In linea con l'obiettivo di conseguire un migliore equilibrio tra incentivi e requisiti, gli Stati membri dovrebbero orientare il sostegno, attraverso i piani NRP, verso le priorità della PAC, essenziali per la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. La PAC per il periodo successivo al 2027 dovrebbe accelerare la transizione verso metodi di produzione più sostenibili, contribuendo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050***, poiché il settore agricolo ha il potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'agricoltura e dall'uso del suolo***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***La gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbe essere istituita per garantire che il sostegno della PAC sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui al***	(8) La gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbe comprendere requisiti minimi di condizionalità ambientale e sociale, e ***un catalogo di*** pratiche di protezione concepite dagli Stati

regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. La gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbe comprendere requisiti minimi di condizionalità ambientale e sociale, e pratiche di protezione concepite dagli Stati membri per conseguire obiettivi chiave come la protezione dei suoli e dei corsi d'acqua dall'inquinamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per adattare tali pratiche di protezione al proprio contesto geografico e climatico e ai propri sistemi di produzione specifici, anche attraverso deroghe. Per promuovere un'agricoltura socialmente sostenibile, alcuni pagamenti della PAC richiedono il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro. La Carta europea e i diversi quadri nazionali e modelli del mercato del lavoro dovrebbero essere rispettati, non dovrebbero essere imposti obblighi supplementari alle parti sociali o agli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione o i controlli e dovrebbero essere evitate doppie rettifiche.

membri per conseguire obiettivi chiave come la protezione dei suoli e dei corsi d'acqua dall'inquinamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per adattare tali pratiche di protezione al proprio contesto geografico e climatico e ai propri sistemi di produzione specifici, anche attraverso deroghe***. Tuttavia è necessario garantire che gli agricoltori all'interno dei singoli Stati membri e dell'Unione operino in condizioni di concorrenza equiparabili***. Per promuovere un'agricoltura socialmente sostenibile, alcuni pagamenti della PAC richiedono il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro. La Carta europea e i diversi quadri nazionali e modelli del mercato del lavoro dovrebbero essere rispettati, non dovrebbero essere imposti obblighi supplementari alle parti sociali o agli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione o i controlli e dovrebbero essere evitate doppie rettifiche. ***La gestione delle aziende agricole non comporta un aumento degli oneri burocratici per gli agricoltori dell'UE né consente una rinazionalizzazione della PAC.***

*[7] **Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sostegno al reddito dovrebbe continuare a essere lo strumento politico centrale per garantire un reddito equo agli agricoltori e un'agricoltura e una produzione alimentare sostenibili. Dovrebbe contribuire a promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente che ricerchi i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, garantendo al tempo stesso il ricambio generazionale e quindi la sicurezza alimentare a lungo termine. Le dotazioni di sostegno al reddito dovrebbero essere riservate esclusivamente al sostegno al reddito degli agricoltori, per garantire stabilità e prevedibilità al settore agricolo dell'Unione. Al fine di garantire un impatto e un'efficienza elevati, la nuova PAC dovrebbe prevedere un pacchetto di strumenti semplificato e coerente di tipi di intervento a sostegno del reddito che consenta agli Stati membri di conseguire gli obiettivi della PAC.	(9) Il sostegno al reddito dovrebbe continuare a essere lo strumento politico centrale per garantire un reddito equo agli agricoltori e un'agricoltura e una produzione alimentare sostenibili. Dovrebbe contribuire a promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente che ricerchi i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, garantendo al tempo stesso ***norme rigorose in materia di benessere degli animali,*** il ricambio generazionale e, in ultima analisi, la sicurezza alimentare a lungo termine. Le dotazioni di sostegno al reddito dovrebbero essere riservate esclusivamente al sostegno al reddito degli agricoltori, per garantire stabilità e prevedibilità al settore agricolo dell'Unione. Al fine di garantire un impatto e un'efficienza elevati, la nuova PAC dovrebbe prevedere un pacchetto di strumenti semplificato e coerente di tipi di intervento a sostegno del reddito che consenta agli Stati membri di conseguire gli obiettivi della PAC.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.	(10) Data la necessità di destinare il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito per superficie solo alle persone per cui l'agricoltura è l'attività principale, pur garantendo al tempo stesso che non siano esclusi gli agricoltori piccoli e pluriattivi che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno di cui al presente regolamento. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 TFUE, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al sostegno che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE erogato in forza e in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento NRP] o del regolamento (UE) n. 1308/2012, né ai finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi per cui il sostegno dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Or. en

Motivazione

(ex considerando 59 del regolamento NRP sulla PAC)

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o	(11) Poiché vi è la necessità di una maggiore resilienza e di una migliore gestione dei rischi delle aziende agricole, è opportuno concedere un sostegno per rafforzare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli connessi ai cambiamenti climatici o

all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.	all'instabilità del mercato, al fine di consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno per i premi assicurativi e i contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. È opportuno promuovere un approccio proattivo alla gestione dei rischi che rafforzi la resilienza del settore fissando aliquote massime di sostegno adeguate, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio. ***La sottoscrizione di assicurazioni e la partecipazione a regimi di gestione del rischio da parte degli agricoltori rimangono limitate e non sufficientemente attraenti, in particolare a causa dell'inadeguatezza di alcuni metodi di calcolo delle perdite. Al fine di promuoverle, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere adeguati metodi alternativi di calcolo delle perdite.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe essere inoltre	(12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti attuati dagli agricoltori e dai silvicoltori. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura ***al fine di incrementare la competitività, creare posti di lavoro moderni, introdurre tecnologie innovative e migliorare il benessere degli animali***, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la

possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

diversificazione delle fonti di reddito attraverso altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia***. Per garantire la competitività delle aziende agricole sono necessari investimenti anche nelle infrastrutture regionali di trasformazione e commercializzazione***. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il miglioramento del benessere degli animali dovrebbe essere riconosciuto come un investimento strategico a favore della resilienza e della sostenibilità a lungo termine del settore zootecnico dell'Unione, in quanto contribuisce alla sicurezza alimentare, aiuta a stabilizzare il reddito degli agricoltori e sostiene questi ultimi nell'adattamento alle esigenze della società. A norma dell'articolo 13 TFUE, l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricole. Pratiche agricole che migliorano il benessere degli animali, compresi, ove opportuno, il miglioramento della salute animale, una maggiore longevità, migliori condizioni di stabulazione o spazi più ampi, potrebbero ridurre ulteriormente i rischi di mortalità e di malattia, rafforzare la robustezza degli animali e sostenere una produzione

	più stabile. Riducendo le perdite evitabili e migliorando la salute degli animali, tali pratiche contribuiscono a stabilizzare il reddito agricolo, a rafforzare la gestione dei rischi e a sostenere la redditività e la competitività a lungo termine del settore zootecnico dell'Unione, contribuendo nel contempo ai suoi obiettivi climatici e ambientali. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alla competitività delle aziende agricole dell'Unione a livello sia europeo che mondiale, nonché agli aspetti economici derivanti dall'attuazione di norme rigorose in materia di benessere degli animali. L'individuazione di adeguate risorse finanziarie per l'applicazione di norme più rigorose in materia di benessere degli animali è necessaria per garantire la redditività delle aziende agricole e un reddito equo per gli agricoltori, senza imporre costi sproporzionati ai consumatori, nonché per consentire ai gruppi vulnerabili di accedere ogni giorno a un pasto nutriente.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale ***e*** zone rurali dinamiche, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il ricambio generazionale**,** zone rurali dinamiche ***e una fiorente bioeconomia***, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [NRP].
	Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "agricoltore":
	(i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è un'attività agricola, definita dagli Stati membri nel capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento; o
	(ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;
	(2) "beneficiario" nel contesto dell'attuazione di LEADER: una persona fisica o giuridica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita o operante nel settore oggetto della pertinente strategia di sviluppo locale e che contribuisce all'attuazione di tale strategia, compresi gli enti pubblici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e altri attori locali;
	(3) "agricoltore in attività": è determinato in modo da includere, in via prioritaria, agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda. Sono considerati agricoltori in attività anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno

un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri;

(4) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori o ad altri beneficiari nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5 [tipi di sostegno], lettere da a) a g), o) e p) del presente regolamento;

(5) "nuovo agricoltore": agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è a capo dell'azienda per la prima volta, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola;

(6) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];

(7) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro, e nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE e agli articoli 349 e 355 TFUE;

(8) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

(9) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150***

del 14.6.2018, pag. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

(ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23) del regolamento NRP + def. "agricoltore in attività" lettera VdL + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16) del regolamento NRP e relative modifiche); testo nuovo: paragrafo 2, definizione di beneficiario nel contesto di LEADER; paragrafo 5, aggiunto "indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda agricola"; correzione linguistica aggiunta.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nel capitolo PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità, e indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate.
	2. La definizione di "attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, nonché il cotone e il ceduo a corta rotazione e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura;

(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L"ettaro ammissibile" di cui al paragrafo 1, è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici coltivate dall'agricoltore:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore e, qualora vi si svolgano anche attività non agricole, superfici sulle quali tale attività agricola è predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima.

Gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, come

	l'agrivoltaico, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.
	5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	(a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni;
	(b) l'agricoltore è "capo dell'azienda".
	Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

(ex articolo 4, paragrafo 22 del regolamento NRP) e relative modifiche; paragrafo 1, aggiunto "indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate"; paragrafo 2, lettera a) "e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura"; paragrafo 4, soppresso "a disposizione degli agricoltori e comprendenti"; aggiunto "coltivate dall'agricoltore"; paragrafo 4, lettera a) soppresso "in termini di gestione, benefici e rischi finanziari"; paragrafo 4, lettera c) aggiunto "e altri elementi, come l'agrivoltaico," e "e altri elementi"; paragrafo 5, lettera a) soppresso "un limite massimo di età compreso tra 35 e", aggiunta correzione linguistica

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***ai sensi dell'articolo 288 TFUE*** che forniscono orientamenti a

l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***prima della*** presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***almeno sei mesi prima della scadenza del termine per la*** presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***, tenendo conto delle disparità regionali a livello NUTS 2***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, compreso l'accesso a soluzioni digitali e per l'agricoltura di precisione***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione***, se del caso***.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione ***in relazione al riesame intermedio di cui all'articolo 25 del regolamento NRP***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, ***compresi*** i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone ***e regioni*** rurali, ***nonché sulla vitalità delle comunità rurali. Tale analisi comprende*** i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione ***individua in particolare*** le sfide principali che ciascuno Stato membro ***deve*** affrontare nel piano	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione ***può individuare*** le sfide principali che ciascuno Stato membro ***e le rispettive regioni***

NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	***devono*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Prima di presentare il capitolo specificatamente dedicato alla PAC dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri valutano le proprie esigenze in relazione a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) […] [NRP], tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione. Essi elaborano i propri interventi sulla base di tale valutazione.
	2. Per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
	(a) il tipo di intervento, il suo ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona interessata;
	(b) ove necessario, una giustificazione dell'intervento basata su una valutazione delle esigenze;
	(c) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati dall'intervento, nonché il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

(d) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 20 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento;

(e) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(f) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. L'importo del sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.

3. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento per un'operazione di investimento può assumere la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici. Gli Stati membri possono anche ricorrere a forme alternative di sostegno semplificato, come il finanziamento forfettario basato su progetti.

Or. en

Motivazione

former NRP Art. 36) and amended; (1) new amendment; original text: (1) Member States shall provide for each intervention in their Plans (this is now Para 2); (1b) new amendment; original text (b) where applicable, sectors targeted by the intervention or group of farmers or other beneficiaries targeted under the intervention, CAP environment and climate priority

area, in accordance with Article 4 of this Regulation (this is now 1c); original (f) deleted: (f) in relation to the interventions in certain sectors referred to in Part II, Title I, Chapter IIa of Regulation (EU) No 1308/2013, justification for targeting the selected sectors and complementarity with other CAP interventions, and where relevant, with other measures set out in the Plan; (3) original text + addition of last sentence: linguistic correction added.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente all'***allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***elaborano, sulla base degli obiettivi generali indicati nell'***allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo di*** pratiche di protezione ***da cui*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***possono scegliere al fine di*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture***, *come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***;	(b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. ***Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2.*** Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri includono nel piano NRP riferimenti ai pertinenti atti giuridici nazionali che disciplinano l'attuazione delle pratiche di protezione. Qualora il diritto nazionale preveda pratiche di protezione, tali riferimenti sono sufficienti ai fini del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche ***sono limitate in termini di zona di copertura***, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche ***si applicano su tutto il territorio dello Stato membro***, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee ***siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario,*** siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o altre restrizioni, quali fitopatie o infestazioni parassitarie o disordini a livello nazionale o locale,*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano concesse sulla base di criteri oggettivi e

ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A tal fine, gli Stati membri coinvolgono il settore agricolo nell'elaborazione e nell'attuazione di tali pratiche e garantiscono un approccio al loro riconoscimento che sia comparabile e orientato alla pratica a livello nazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Qualora le azioni agroambientali e per il clima siano attuate mediante accordi di cooperazione, gli Stati membri possono disporre che il rispetto delle pertinenti pratiche di protezione sia valutato a livello dell'azione cooperativa o collettiva, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi di cui al paragrafo 4. In tali casi, i singoli soci della cooperativa non sono tenuti a rispettare separatamente le pratiche di protezione, tanto meno le riduzioni o le sanzioni pecuniarie sono calcolate a livello di singola azienda per le parcelle dell'azienda effettivamente coinvolte

nell'accordo di cooperazione. Per tutte le restanti parcelle dell'azienda, il rispetto delle pertinenti pratiche di protezione continua a essere valutato a livello di singola azienda.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Se un beneficiario non è stabilito nell'Unione ma svolge attività agricole in un determinato Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può chiedere al beneficiario, come condizione per il pagamento, di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto dei requisiti di gestione aziendale, compresa la documentazione relativa all'uso del suolo, alla rotazione delle colture, alla gestione del bestiame e all'applicazione di fattori di produzione sulle superfici agricole gestite da tale beneficiario, o di sottoporsi a controlli.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP

[responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

(a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

(b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del presente regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata

l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della valutazione e della classificazione dell'inadempienza in questione in base a criteri di gravità, portata, durata o reiterazione e intenzionalità, di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

(a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

(b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari ***almeno in ciascuno dei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito:	Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e ***possono fornire sostegno*** agli altri beneficiari ***nei*** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima elencati di seguito***, determinati dallo Stato membro***:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri con zone colpite da inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.	Gli Stati membri con zone ***agricole*** colpite da ***o a significativo rischio di*** inquinamento delle acque dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori ***per l'applicazione nei loro sistemi di allevamento di pratiche di gestione più sostenibili e altre soluzioni, compresi approcci cooperativi, nonché*** per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie;	(a) sostegno al reddito per superficie;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) pagamento ridistributivo;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori ***e*** silvicoltori;	(i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori***,*** silvicoltori ***e cooperative***;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) sostegno ai giovani agricoltori (compreso un pacchetto di avvio per i giovani agricoltori);

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j ter) investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j quater) sostegno alla promozione dell'agricoltura cooperativa;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ***LEADER***;	(l) ***investimenti per le comunità rurali***;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale;	(n) iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale, ***compreso LEADER***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) sostegno agli investimenti a favore dello sviluppo rurale, quali investimenti nei servizi di base, nelle infrastrutture rurali su piccola scala, nella ricomposizione fondiaria e nella riassegnazione e nel rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(o bis) sostegno per gli investimenti a favore di misure preventive di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale e per gli investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(o ter) sostegno per gli investimenti nell'irrigazione;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui al titolo VI del regolamento NRP.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 35, paragrafo 2, del regolamento NRP)

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a ***k***), e gli interventi in determinati settori di cui al parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE)	2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a ***j bis***), e gli interventi in determinati settori di cui al parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE)

[...] [NRP].	[...] [NRP].

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno nell'ambito degli interventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, nonché agli interventi di cui all'articolo 16, gli Stati membri istituiscono punti di accesso, come gli sportelli unici regionali, per gli agricoltori. Tali punti di accesso possono fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento degli agricoltori nel settore agricolo, anche coadiuvandoli nella presentazione delle domande di finanziamento e fornendo loro orientamento.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie	Sostegno al reddito per superficie

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.	La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono in tutto o in parte il sostegno al reddito per superficie per ettaro ammissibile. ***In linea con la soglia minima dell'8 % dell'importo destinato al sostegno al reddito della PAC che gli Stati membri devono assegnare agli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punto 3, primo comma (nuovo) [sostegno ai giovani agricoltori], del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP],*** gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo totale dei pagamenti per ciascun agricoltore stabilito in conformità del paragrafo 2 è decrescente secondo le disposizioni seguenti:	***soppresso***
(a) gli Stati membri riducono del 25 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 20 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso all'agricoltore è compreso tra 20 000 EUR e 50 000 EUR;	
(b) gli Stati membri riducono del 50 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 50 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 50 000 EUR e inferiore a 75 000 EUR;	
(c) gli Stati membri riducono del 75 % l'importo annuo del sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore che supera 75 000 EUR se l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore è superiore a 75 000 EUR.	

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono introdurre un massimale al sostegno al reddito per superficie da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che hanno deciso di introdurre un massimale riducono del 100 % l'importo eccedente i 100 000 EUR di tale

sostegno al reddito.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***100 000*** EUR per ***agricoltore*** all'anno. ***Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche il massimale copre tutte le aziende sotto il controllo di una*** persona fisica ***o giuridica***.	4. ***Tuttavia,*** l'importo totale del sostegno al reddito per superficie non può essere superiore a ***500 000*** EUR per ***persona fisica*** all'anno. ***La Commissione registra l'importo dei pagamenti per*** persona fisica.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione ***o*** nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione***,*** nazionali ***o regionali,*** o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), g), j bis) e da o) a r), del presente Regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera a).
	Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f), da h) a j), da j ter) a o ter) e s), del presente Regolamento sono interventi per lo sviluppo rurale da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) del regolamento NRP.
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera

200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 3 del regolamento NRP, e successive modifiche; Gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), del regolamento NRP sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo); aggiunte correzioni linguistiche.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 15 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera a).
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello

nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare,

	indipendentemente dalla forma giuridica o dalla struttura dell'azienda. Il sostegno concesso a norma del presente articolo comporta un regime semplificato, compresa l'esenzione dagli obblighi in materia di gestione responsabile delle aziende agricole, dalle pratiche di protezione, dai controlli e dalle relative riduzioni e sanzioni.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate ***rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	Gli Stati membri ***danno*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni agroambientali ***e*** per il clima	Azioni agroambientali***,*** per il clima ***e il benessere degli animali***

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:***	1. ***In linea con il sostegno che gli Stati membri devono destinare alle azioni agroambientali, per il clima e il benessere degli animali, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punti 1) e 2) (nuovo), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento NRP],*** gli Stati membri prevedono incentivi per ***gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori in attività e da altri beneficiari, compresi impegni di conversione all'agricoltura biologica e mantenimento della stessa, ottimizzazione dell'uso delle risorse ed estensivizzazione della produzione zootecnica, stabiliti e attuati conformemente al paragrafo 3. Tale sostegno può comprendere misure di efficienza, quali gestione ottimizzata dell'azoto e dei nutrienti, produzione e uso di fertilizzanti rinnovabili, nonché estensivizzazione o diversificazione della produzione, ove tecnicamente ed economicamente opportuno.***
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale,	

stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono prevedere incentivi per la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti da parte di agricoltori in attività, a livello dell'azienda o di parte di essa, comprese la conversione all'agricoltura biologica e l'adozione di pratiche di gestione dei sistemi di allevamento più sostenibili, o l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, nonché verso sistemi a minor impronta di carbonio o altri sistemi di produzione e diversificazione della produzione, istituiti e attuati in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri destinano il [X] % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale a interventi destinati a tali misure a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, primo comma ter (nuovo), del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP].

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***possono avere in particolare*** gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***garantiscono un impatto chiaro e tangibile sul reddito a livello di azienda agricola. In particolare, possono avere*** gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi***, la protezione e il ripristino degli impollinatori selvatici e gestiti e dei loro habitat, mediante il sostegno a pratiche***

agricole favorevoli agli impollinatori e la creazione e il mantenimento di elementi paesaggistici diversificati, quali aree fiorite pluriennali con periodi di fioritura sfalsati, siepi e fasce inerbite per coleotteri;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono monitorare l'efficacia delle azioni agroambientali e per il clima a beneficio degli impollinatori selvatici e gestiti e possono sostenere la cooperazione volontaria tra agricoltori e apicoltori volta a migliorare i servizi di impollinazione, la biodiversità e la qualità dei prodotti dell'apicoltura, compresi la gestione coordinata del posizionamento degli apiari, l'adattamento delle pratiche agricole benefiche per gli impollinatori e le misure volte a ridurre i rischi per gli impollinatori e i prodotti dell'apicoltura derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, conformemente ai principi di gestione integrata dei parassiti e al pertinente diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso

sulla base di ***un piano*** di azione di transizione ***elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro***. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	sulla base di ***impegni semplici e realizzabili definiti dagli Stati membri, senza imporre piani*** di azione di transizione ***obbligatori che comportino un onere amministrativo sproporzionato***. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali, garantendo nel contempo flessibilità ed evitando ulteriori complessità amministrative per gli agricoltori e le amministrazioni***.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano ***recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***.	Gli Stati membri provvedono affinché ***il sostengo sia concesso in modo tempestivo e prevedibile, anche per le misure annuali e pluriennali, e*** i pagamenti siano ***effettuati entro l'anno di presentazione della relativa domanda***.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli agricoltori che convertono le loro aziende all'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono esentati dall'obbligo di elaborare un piano d'azione, purché soddisfino le condizioni stabilite in tale regolamento.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno ***unicamente*** per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno può essere concesso anche per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale qualora tali impegni generino benefici ambientali aggiuntivi e un chiaro

impatto sul reddito a livello di azienda agricola.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno ***per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti***.	***Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, i pagamenti per l'azione agroambientale e per il clima possono comprendere una componente di incentivo che supera l'importo dei costi effettivi e del mancato guadagno, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:***
	(a) il pagamento complessivo non comporta la concessione di sostegno ***dei prezzi a favore dei produttori***;
	(b) il pagamento non dipende dalla natura o dall'entità della produzione;
	(c) Lo Stato membro specifica, nel proprio piano NRP, entro quale categoria della "scatola verde" dell'OMC debba essere notificata la misura e ne fornisce motivazione.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti,	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli

se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***che*** si ***trovano in*** difficoltà e ***sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali***.	specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***laddove tali settori o tipi di agricoltura*** si ***trovino ad affrontare particolari*** difficoltà e ***rivestano una significativa importanza socioeconomica o ambientale***.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il livello complessivo del sostegno accoppiato al reddito rimane limitato e non supera una quota proporzionale dei pagamenti diretti, in linea con l'obiettivo di mantenere la natura disaccoppiata del sostegno al reddito.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale sostegno è limitato a quanto strettamente necessario per affrontare tali difficoltà e prevenire l'abbandono della produzione agricola. Esso tiene conto della necessità di mantenere condizioni di parità ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno accoppiato al reddito non è concesso se comporta distorsioni della concorrenza o ha effetti negativi sul funzionamento del mercato interno.
	Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio provvedono affinché tale sostegno sia coerente con il mantenimento di condizioni di parità all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati***.	4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri ***garantiscono che tale sostegno sia attuato in modo semplice e pratico, senza imporre ulteriori requisiti amministrativi o documentali***.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno accoppiato al reddito è concesso per ettaro ammissibile, garantendo un'attuazione uniforme e che

comporti pochi adempimenti burocratici.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 12 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di tre punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 12 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

(è stato modificato l'ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP, sono stati inoltre modificati la percentuale dal 20 % al 12 % e i punti percentuali da 5 a 3, aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.	Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio***, tenendo conto che l'elaborazione e l'attuazione di tali strumenti resta di competenza degli Stati membri e delle regioni***. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente per le perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***i giovani*** agricoltori ***e i nuovi agricoltori***.	3. Gli Stati membri possono applicare un adeguato metodo alternativo per calcolare le perdite per ***gli*** agricoltori ***che lo richiedano***.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fornire sostegno alla partecipazione agli strumenti collettivi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio alle organizzazioni di produttori, ai gruppi di produttori e alle entità che rappresentano altre forme di cooperazione costituite su iniziativa dei produttori e da essi controllate. Tali forme di collaborazione sono identificate come associazioni di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro per la durata del programma. Il sostegno assume la forma di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione i cui obiettivi si riferiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2018, al fine di evitare e affrontare le perturbazioni nei mercati del settore interessato, compresi i contributi finanziari per le spese amministrative di costituzione. Nel fornire il sostegno, gli Stati membri approvano le norme in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione. Tali norme prevedono che i fondi di mutualizzazione possano intervenire solo in caso di una riduzione di almeno il 20 % dei prezzi di mercato nel settore interessato rispetto alla media registrata nel triennio precedente, oppure rispetto a una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Gli Stati membri limitano il sostegno a uno o più tassi non superiori al 70 % dei contributi al fondo di mutualizzazione, dei costi amministrativi del fondo di mutualizzazione e, se del caso, di altri costi ammissibili. ***Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nel piano NRP*** gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e ***dei*** fattori scatenanti per la compensazione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.	4. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e ***i*** fattori scatenanti per la compensazione***. Tali metodologie sono definite in modo chiaro e operativo al fine di garantire un'attuazione amministrativa efficiente. Non è necessario che siano specificate in modo dettagliato nel piano NRP***. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno per gli investimenti ***a favore di agricoltori e silvicoltori***	Sostegno per gli investimenti

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.	1. Gli Stati membri concedono un sostegno a norma del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo complessivo adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica***, o che migliorano il benessere degli animali***. Gli Stati membri spiegano nei rispettivi piani NRP come intendono concedere tale sostegno.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri favoriscono gli investimenti che sostengono pratiche agricole sostenibili e contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, tra cui l'irrigazione, la fertirrigazione e l'agricoltura di precisione.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** sostegno per ***gli*** investimenti ***per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o silvicolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche***	***3. L'accesso al*** sostegno per ***i piccoli investimenti, fino a 20 000 EUR, è subordinato a una procedura semplificata di approvazione e di erogazione, con***

o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno il 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.	***requisiti amministrativi proporzionati, stabiliti da ciascuno Stato membro nel proprio NRP, fermo restando che la prova dell'efficace attuazione dell'investimento è considerata sufficiente. L'accesso al sostegno per i piccoli*** investimenti ***risponde in particolare all'esigenza espressa dalle agricoltrici che, anche per investimenti di modesta entità, incontrano maggiori difficoltà ad accedere agevolmente ai finanziamenti per avviare o rafforzare le proprie imprese***.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale disposizione non si applica se il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti ***agli agricoltori, può essere concesso un*** sostegno ***per gli*** investimenti ***al fine di rispettare tali*** requisiti ***per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda***.	***Il progetto di investimento realizzato dagli agricoltori è conforme ai*** requisiti ***del diritto dell'Unione vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il*** sostegno ***agli*** investimenti. ***Gli agricoltori rispettano nuovi*** requisiti ***introdotti successivamente alla realizzazione del progetto di investimento***.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori ***che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***Il progetto di investimento realizzato dai*** giovani agricoltori ***è conforme*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. I giovani agricoltori si conformano ai requisiti del diritto dell'Unione introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Investimenti nell'irrigazione
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 e al presente articolo.
	2. Gli investimenti nell'irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente potrebbe essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo sono precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
	3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento.
	4. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:
	(a) all'80 % dei costi ammissibili per investimenti per l'irrigazione

nell'azienda;

(b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;

(c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

5. Il sostegno subordinato agli investimenti per l'irrigazione secondo le condizioni di cui al presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Pagamento specifico per il cotone
	1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono prescrizioni specifiche per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità dei prodotti.
	2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva su risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per il perseguimento di altri obiettivi ambientali o socioeconomici, detti Stati membri possono concedere l'aiuto solo per varietà di cotone specifiche, in regioni specifiche o per tipi

specifici di attività agricola, oppure possono stabilire prescrizioni relative alle pratiche agronomiche.

3. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.

4. Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali:

(a) Bulgaria: 3 342 ha;

(b) Grecia: 250 000 ha;

(c) Spagna: 48 000 ha;

(d) Portogallo: 360 ha.

5. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

(a) Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha;

(b) Grecia: 3,2 tonnellate/ha;

(c) Spagna: 3,5 tonnellate/ha;

(d) Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

(a) Bulgaria: 636,13 EUR;

(b) Grecia: 229,37 EUR;

(c) Spagna: 354,73 EUR;

(d) Portogallo: 223,32 EUR.

7. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento

della superficie di base.

9. Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura del cotone. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

10. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri definiti al paragrafo 1.

11. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone in relazione agli ettari ammissibili nei limiti della superficie di base nazionale fissata al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire prescrizioni specifiche per i membri di dette organizzazioni interprofessionali.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 39 del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali***, insediamento e sviluppo di cooperative*** e sviluppo delle

piccole aziende agricole

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, ***compreso l'insediamento di nuovi agricoltori,*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP. ***Gli Stati membri possono inoltre, alle stesse condizioni, fornire sostegno all'insediamento di nuovi agricoltori***.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'insediamento e lo sviluppo delle aziende cooperative in quanto entità giuridica;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari ***o*** una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari***,*** una combinazione di entrambi ***o sovvenzioni***. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, la limitazione si applica a livello dei soci di tali entità giuridiche o associazioni, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***,*** ***comprese le disparità territoriali e strutturali***;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le

proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	proposte di iniziative e misure nazionali per superarle***, compreso l'accesso alla terra, al capitale, alle conoscenze, ai servizi di consulenza e agli strumenti di gestione del rischio***;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;	(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale ***o regionale, compreso il suo contributo ai modelli aziendali sostenibili, alla stabilità del reddito e alla resilienza***;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP***, e con altri strumenti pertinenti dell'Unione e nazionali a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione rurali***.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori può comprendere una serie delle misure seguenti:
	(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;
	(b) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani

agricoltori;

(c) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;

(d) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(e) il sostegno e gli incentivi agli investimenti per l'avvio di imprese rurali;

(f) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(g) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(h) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, ***i servizi di sostituzione***

di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	***nell'azienda agricola e*** gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***al paragrafo*** 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso ***unico*** per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER ***per [almeno il 5 %] dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) [...] [NRP], di cui all'articolo 35, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) [...] [NRP]*** per preparare e attuare le strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite all'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [NRP] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali ***con svantaggi specifici*** secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.	2. Gli Stati membri forniscono sostegno a LEADER almeno nelle zone rurali secondo la definizione degli Stati membri nei piani NRP.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono sostegno ***attraverso*** LEADER ai progetti ***attuati*** da gruppi di azione locale ***che riguardano start-up, la capacità di apportare un*** valore ***aggiunto nella*** trasformazione, ***la*** diversificazione delle attività delle aziende agricole, compreso l'agriturismo, ***la*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***l'***innovazione.	3. Gli Stati membri forniscono sostegno ***nell'ambito di*** LEADER ai progetti ***selezionati*** da gruppi di azione locale ***e attuati con la partecipazione di start-up, nonché alle start-up, allo sviluppo di capacità finalizzato ad aggiungere*** valore ***attraverso la*** trasformazione, ***alla*** diversificazione delle attività agricole, compreso l'agriturismo, ***alla*** vendita diretta di prodotti agricoli e ***all'***innovazione***, così come a tutti i progetti che contribuiscono all'attivazione della comunità locale***.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i silvicoltori, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale.	4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per ***le comunità rurali, nei quali*** gli agricoltori e i silvicoltori ***svolgono un ruolo chiave***, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini rurali e il rafforzamento del capitale sociale***, la fornitura di servizi di base e il miglioramento delle condizioni di vita complessive, tenendo conto delle esigenze delle donne***.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali;	(a) lo sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei silvicoltori e degli attori rurali***, tenendo conto, se del caso, delle interazioni nell'intera catena di approvvigionamento***;

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Monitoraggio delle risorse agricole
	Il Fondo di partenariato nazionale e regionale può sostenere le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento utilizzate per il monitoraggio delle risorse agricole. Tali applicazioni di telerilevamento mirano a dotare la Commissione dei mezzi per:
	(a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
	(b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dell'acqua, della biodiversità, dei paesaggi e dei terreni agricoli, in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per

quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi conseguiti verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

(c) condividere l'accesso alle stime di cui alla lettera b) in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;

(d) contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenuto conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;

(e) garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 37 del regolamento NRP, aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità

atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare

la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 38 del regolamento NRP; aggiunta correzione linguistica)

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 5, lettere a), d), g), o) e p), del presente regolamento, soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per

tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 40 del regolamento NRP)

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione.
	2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.
	3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie

sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento sui piani NRP [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione adotta atti di esecuzione sotto forma di una decisione che fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 41 del regolamento NRP, aggiunta correzione linguistica)

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	1. Il presente capo stabilisce tipi di intervento specifici nel settore agricolo intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.
	3. Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento sui piani NRP, gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti:
	(a) garantire alle isole minori del Mar Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro ultraperifericità o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
	(b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché mantenere e rafforzare la loro competitività.
	4. La Grecia può attuare nelle isole

minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, a eccezione di quelli di cui alla lettera o) [interventi nelle regioni ultraperiferiche], di tale articolo [tipi di intervento].

5. La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali].

6. Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dal rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 42 del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Regime specifico di approvvigionamento
	1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

2. La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

3. Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.

4. È concesso un sostegno per approvvigionare le isole minori del Mar Egeo di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione.

5. Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo.

6. Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7. La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della

prescrizione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 43 del regolamento NRP; aggiunte correzioni linguistiche)

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	1. La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo.
	3. La Grecia prevede un'equa distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.
	4. La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.
	5. In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento sui piani NRP [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare

del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 44 del regolamento NRP)

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 nonies
	Controlli e sanzioni
	1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto.
	2. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.
	3. Nel caso di misure di sostegno alla produzione locale, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi e sul posto.

4. I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con, tra l'altro, i dati relativi alla gestione e al controllo integrati.

5. I richiedenti di aiuto a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli sul posto dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di aiuto presentate; le autorità competenti effettuano controlli sul posto a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % di tali domande. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) del presente regolamento.

Ciascun controllo sul posto costituisce l'oggetto di un rapporto di ispezione che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 45 del regolamento NRP)

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 20 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 decies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC

("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.

2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:

(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;

(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;

(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;

(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo 18 [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 57 del regolamento NRP)

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 20 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 undecies
	Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a

g) del regolamento NRP.

2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.

3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;

(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se tutte o parte delle condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

7. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente

capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c); nonché

(b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c).

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

(i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

(ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b) le caratteristiche di base e le norme relative ai sistemi seguenti:

(i) AMS;

(ii) GSA;

(iii) SIPA;

(iv) sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 70) and amended; amendment (3f) "all or part of " added; amendment (4): "15 March" instead of "15 February"; deletion of original (6): 6. Without prejudice to the responsibilities of the Member States for the implementation and application of the integrated

system Member States shall establish the European land monitoring system. It shall provide information to farmers to support sustainable management of their holdings. Furthermore, it shall provide data for CAP policy development and monitoring, and promote sharing of farm sustainability data; linguistic correction added)

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento NRP a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 40 del regolamento NRP)

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A: Norme in materia di gestione responsabile delle aziende agricole

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Legale**	**Requisiti di gestione**
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
Clima e	***Acqua***	***CGO 2***	***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]:***

ambiente			***articoli 4 e 5***
Clima e ambiente	***Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)***	***CGO 3***	***Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4***
Clima e ambiente	***Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)***	***CGO 4***	***Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 [3], e articoli 18, 19 e 20
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
Benessere degli	Benessere degli	CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]:

animali	animali		articoli 3 e 4
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] ***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).

[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).

[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento			
Ambiti	**Tema principale**	**Legale**	**Requisiti di gestione**
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
soppresso			
soppresso			
soppresso			
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4

Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] ***soppresso***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).

[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).

[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Allegato I – parte C: Norme sulle pratiche di protezione

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
(a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: – ***protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** – ***Rotazione o*** diversificazione delle colture
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***

Emendamenti	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: – Diversificazione delle colture
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
ALLEGATO II

Testo della Commissione

ALLEGATO II		
Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11 ***Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.***		
Specie	***Età/categoria***	***Coefficiente***
Bovini	***meno di 6 mesi***	***0,4***
	da 6 mesi a 2 anni	***0,6***
	oltre 2 anni	***1,0***
Equini	***oltre 6 mesi***	***1,0***
Ovini e caprini		***0,15***
Suini	***scrofe riproduttrici > 50 kg***	***0,5***
	altri suini	***0,3***
Pollame		
	galline ovaiole	***0,014***
	altro pollame	***0,03***
Emendamento		
soppresso		

Or. en

Emendamento 135

ALLEGATO II bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

Sostegno interno dell'OMC **Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 20 quater (nuovo) del presente regolamento**		
Tipo di intervento	***Riferimento nel presente regolamento***	***Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde")***
Azioni agroambientali e per il clima	***Articolo 10***	***5, 11 e 12***
Sostegno decrescente al reddito per superficie	***Articolo 5 bis(nuovo)***	***5***
Pagamento per i piccoli	***Articolo 7***	***5***

agricoltori		
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	***Articolo 8***	***13***
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori	***Articolo 9***	***12***
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori	***Articolo 14***	***2, 5 e 11***
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	***Articolo 13***	***8 e 11***
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola	***Articolo 17***	***2***
Programma destinato alle scuole	***articoli 27 e 28 del regolamento OCM***	***4***
Sostegno agli interventi in determinati settori	***articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM***	***2***
	articolo 32, lettera a), del regolamento OCM	***2 e 11***
	articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM	***2, 11 e 12***
	articolo 32, lettera n), del regolamento OCM	***8, 11 e 12***
Sostegno alle regioni ultraperiferiche	***ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)***	***13***
Sostegno alle isole minori del Mar Egeo	***Articolo 20 quater (nuovo), articolo 20 septies (nuovo), articolo 20 octies (nuovo), articolo 20 nonies (nuovo)***	***13***
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	***Articolo 20 ter (nuovo)***	***8***

Or. en

Motivazione

(ex articolo 40 del regolamento NRP)

MOTIVAZIONE

Una forte politica agricola comune (PAC) resta essenziale per garantire la sicurezza alimentare, salvaguardare la competitività dell'agricoltura europea e preservare la vitalità economica e sociale delle zone rurali in tutta Europa.

Integrando nel presente regolamento disposizioni chiave del regolamento sui piani di partenariato nazionale e regionale (NRP), il Parlamento europeo ha già posto un fondamento importante per preservare la PAC come politica europea distinta. Ciò garantisce che le decisioni che riguardano l'agricoltura e gli agricoltori continuino a essere adottate nell'ambito della PAC, fornendo così le basi per politiche coerenti a sostegno dell'agricoltura, delle aziende agricole familiari e delle comunità rurali.

La proposta del relatore per il regolamento sulla PAC mira a introdurre un cambiamento fondamentale nelle politiche per garantire che la PAC sia adeguata alle sfide del futuro. Le sue priorità sono semplificare ulteriormente la politica, garantire una maggiore prevedibilità per le aziende agricole, indirizzare i finanziamenti europei in maniera più efficace verso gli agricoltori in attività e le aziende agricole familiari, e rafforzare le aree rurali. Al tempo stesso, intende promuovere l'agricoltura quale professione attraente e sostenibile.

Il relatore considera il sostegno ridistributivo al reddito, con assistenza mirata per i primi ettari, uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie aziende agricole. Al contrario, un meccanismo degressivo minuziosamente articolato comporterebbe principalmente ulteriori oneri amministrativi senza apportare benefici commisurati alle aziende agricole.

Il rafforzamento delle aree rurali deve rimanere un pilastro centrale della PAC e dovrebbe riflettersi sia nell'allocazione delle risorse sia nella definizione degli strumenti politici. I programmi di sviluppo rurale richiedono pertanto certezza nella pianificazione a lungo termine e un quadro finanziario stabile. Assegnare il 75 % del bilancio della PAC al sostegno al reddito e il 25 % allo sviluppo rurale offre il giusto equilibrio tra l'esigenza di garantire la stabilità economica e quella di promuovere uno sviluppo territoriale mirato.

La sostenibilità a lungo termine delle aree rurali dipende anche dalla capacità di attrarre i giovani verso l'agricoltura. Il relatore ritiene pertanto essenziale rafforzare il sostegno ai giovani agricoltori attraverso un'apposita dotazione di bilancio minima. Accanto a un sostegno finanziario e a incentivi mirati, è necessario ridurre gli oneri amministrativi per rendere l'agricoltura più attraente per i giovani successori e i nuovi operatori del settore.

L'Europa ha bisogno di aree rurali resilienti e di un settore agricolo competitivo e orientato al futuro. Il presente regolamento fornisce un quadro affidabile per conseguire questi obiettivi.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[4], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
Copamac
ProRurE e.V.
Deutscher Bauernverband e.V. (DBV)
Federation of Swedish Farmers
European Coordination Via Campesina (ECVC)
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter (ADT)
Copa-Cogeca
Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV)
Czech Agrarian Chamber (AKCR)
Agricultural Association of the Czech Republic (ZSCR)
Young Agrarians' Society of the Czech Republic (YAS CR)
Slovak Agriculture and Food Chamber (SPPK)
European Council of Young Farmers (CEJA)
Deutscher Imkerverband e.V.
Irish Farmers Associations
pureVeg
BirdLife
WWF
Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.
Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives
Lombardy Region
NABU
Familienbetriebe Land und Forst
Land&Forst Betriebe Österreich
Compassion in World Farming
Yara
European Alliance for Regenerative Agriculture (EARA)
FACE
Eurogroup for Animals
FOUR PAWS
Farm Europe

[4] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

LandPerspektiven
Bayerischer Bauernverband
BEUC- The European Consumer Organsisation
Agéa- agent généraal d´assurance
European Industrial Hemp Association
Nestle
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
N/D
N/D

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.